
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cartella esattoriale, eccezione relativa all'inesistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, opposizione all'esecuzione

Vero è nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo posto a fondamento della cartella esattoriale non risulti notificato, può proporsi opposizione onde far valere, successivamente, le contestazioni relative a tale atto che non è stato possibile formulare precedentemente recuperando, così, il momento di garanzia di cui il debitore è stato privato; va però rilevato che qualora non si intenda far valere contestazioni avverso il verbale o l'ordinanza ingiunzione posti a fondamento della cartella esattoriale, ma si voglia piuttosto eccepire l'inesistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo (che, nell'esecuzione esattoriale, sostituisce il titolo esecutivo), ciò costituisce un tipico motivo di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il Giudice deve pronunciarsi nel merito.

Tribunale di Salerno, sezione terza, sentenza del 11.5.2015, n. 2065

...omissis...

1.- Questioni preliminari

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Comune di Vietri sul Mare che, benché ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio.

Occorre, quindi, esaminare il problema dell'ammissibilità dell'appello, considerando, comunque, che la sentenza di primo grado ha ad oggetto un'opposizione ex art. 615 c.p.c., dal momento che l'opponente contesta l'inesistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo.

Va osservato, al riguardo, che il valore della causa è inferiore ad € 1.100 (la cartella esattoriale avverso la quale è stata proposta opposizione era dell'importo di € 249,29); in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza della Cassazione si ritiene che il Giudice di Pace abbia deciso secondo equità indipendentemente dalla motivazione adottata nel caso concreto (Cass. SS.UU. 16/6/2006 n. 13917; cfr. nello stesso senso, Cass. 17/12/09 n. 26518; Cass. 11/5/10 n. 11361).

In base ai principi esposti, dunque, nel caso di specie, operano i limiti di cui all'art. 339 c.p.c. così che l'appello è proponibile esclusivamente "per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia".

Occorre, quindi, verificare se i motivi sui quale si fonda l'appello rientrano entro tali limiti o meno.

Al riguardo deve osservarsi che gli stessi hanno tutti ad oggetto violazioni di norme processuali, giacché si contesta l'erronea qualificazione della domanda e l'emissione di una sentenza di inammissibilità, laddove la causa andava decisa nel merito o, comunque, in subordine, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 comma 2° c.p.c. Del resto una pronuncia di inammissibilità non può che essere appellata per motivi di natura processuale.

Conseguentemente, l'appello è ammissibile in base all'art. 339 comma 3° c.p.c. che espressamente consente tale tipo di impugnazione, in caso di violazione di "norme sul procedimento".

2.- Sul merito della controversia

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Con la sentenza di primo grado, infatti, il Giudice di Pxxxxa. dichiara inammissibile l'opposizione, ritenendo che, nel caso di specie, dovesse proporsi opposizione ex art. 22 L. 689/81 (ora art. 6 D.Lgs. 150/11), anziché opposizione ex art. 615 c.p.c. Per quanto, infatti, nel dispositivo dichiarò, genericamente, che "rigetta l'opposizione", nella motivazione fa riferimento espresso all'inammissibilità della stessa.

Le motivazioni poste a fondamento della sentenza sono tuttavia errate.

Vero è, infatti, come sostenuto dal Giudice di prime cure, che, nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo posto a fondamento della cartella esattoriale non risulti notificato, può proporsi opposizione onde far valere, successivamente, le contestazioni relative a tale atto che non è stato possibile formulare precedentemente (Cass. SS.UU. 18/8/2000 n. 562; Cass. SS.UU. 16/3/2000 n. 489; Cass. 8/2/06 n. 2819) recuperando, così, il momento di garanzia di cui il

debitore è stato privato; va però rilevato che, nel caso di specie, la xxxx. non intendeva affatto far valere contestazioni avverso il verbale o l'ordinanza ingiunzione posti a fondamento della cartella esattoriale, ma voleva piuttosto eccepire l'inesistenza del titolo legittimante l'iscrizione a ruolo che, nell'esecuzione esattoriale, sostituisce il titolo esecutivo.

Trattasi quindi di un tipico motivo di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il Giudice di Pace doveva pronunciarsi nel merito.

Occorre dunque esaminare l'unico motivo di opposizione, riproposto nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Al riguardo, va osservato che il motivo di opposizione è fondato, in quanto emerge dalla cartella esattoriale e dall'estratto di ruolo che il credito deriverebbe da una sanzione per violazione del Codice della Strada irrogata dal Comune di Vietri sul Mare.

L'opponente, tuttavia, ha eccepito l'inesistenza del titolo per l'iscrizione a ruolo, non avendo mai ricevuto la notifica di alcunché e non sapendo nulla né delle ragioni di tale sanzioni, né dell'entità della stessa.

L'Equitalia ha depositato soltanto l'estratto di ruolo, dal quale non può trarsi alcun elemento utile al fine dell'individuazione del provvedimento sanzionatorio, mentre il Comune di Vxxxxi. sul Mare, sul quale gravava l'onere di dimostrare l'esistenza di tale atto, non si è costituito.

Consegue che deve ritenersi che il provvedimento sanzionatorio sia inesistente, con conseguente nullità della cartella esattoriale ed insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

3.- Sulle spese di giudizio

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e l'Equitalia che, in qualità di concessionaria, riceve solo il ruolo esattoriale per l'esecuzione, senza alcuna possibilità di sindacare la correttezza dei provvedimenti posti a base del ruolo esattoriale. Del pari devono ritenersi non ripetibili le spese processuali sostenute dall'Equitalia (concessionaria per la riscossione) nei confronti del Comune di Vi. (ente impositore); nel presente giudizio, riguardante vizi della sola attività posta in essere dal Comune, infatti, l'Equitalia poteva anche non costituirsi, pur essendo necessaria la sua citazione, in considerazione della particolarità della procedura esecutiva esattoriale, caratterizzata da alcune attività svolte dall'ente impositore e da altre, successive all'iscrizione a ruolo, di competenza della concessionaria.

In considerazione della soccombenza, invece, il Comune xxxx deve essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della xxxxx

Quanto alla determinazione delle spese, va detto che le stesse, in relazione al giudizio di primo grado, vanno liquidate in base al D.M. 127/04, essendosi la relativa attività difensiva interamente esaurita sotto la vigenza di tale normativa (Cass. SS.UU. 17406/12).

Al riguardo, deve osservarsi, che i diritti possono essere liquidati in € 254 come richiesto nella nota spese depositata, nel giudizio di primo grado.

In ordine agli onorari, possono riconoscersi, quelli previsti dalla tabella allegata al DM. 127/04 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore inferiore ad € 600, nella misura di € 80,00.

A tali importi vanno aggiunte le spese vive indicate nella richiamata nota depositata dall'opponente in € 33,00 (per il versamento del contributo unificato).

Per il presente grado di giudizio, invece, in applicazione dell'art. 28 D.M. 55/14, il compenso professionale va liquidato, in maniera unitaria, in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nessuna attività istruttoria è stata infatti svolta), in relazione alle cause di valore inferiore ad € 1.100 in misura prossima al minimo, in considerazione della semplicità della controversia e del valore effettivo della stessa

p.q.m.

Il Tribunale di Salerno, in persona del G.xxxx. Ga., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3168/12 del xxxx avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace pendente tra xxxxI. (appellante), xxx.p.A., in persona del legale rappresentante prò tempore e Comune di Vietri Sul Mare, in persona del sindaco prò tempore (appellati), rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. accoglie l'appello proposto xxx. e per l'effetto:
2. in riforma della sentenza appellata n. 5092/11, del Giudice di Pace xxx., dichiara la nullità della cartella esattoriale n. *oxis* e, conseguentemente, l'insussistenza del diritto xxx.p.A. di precedere ad esecuzione forzata in danno di xxx.I., in forza della predetta cartella e del ruolo in essa indicato (n. 2011/002609);
3. condanna il Comune di xx, al pagamento, in favore xxxxx delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in €33,00 per spese, €80,00 per onorario ed € 254,00 per diritti, oltre spese generali (nella misura del 12,5% di diritti ed onorari), IVA e CPA, se dovute, nella misura prevista dalla legge, e per il secondo grado, in € 83,50 per spese vive ed in € 300,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPÀ, se dovute, nella misura prevista dalla legge;
4. compensa le spese anche del presente grado di giudizio tra xxxxx Sud S.p.A.;
5. dichiara non ripetibili nei confronti del Comune di xx le spese sostenute dall'Equitalia nel presente grado di giudizio.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMIAIORA
Editrice
